



**LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI TORINO**

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SALUZZO	FRANCESCO ENRICO	Presidente
<input type="checkbox"/>	RETROSI	YVONNE	Relatore
<input type="checkbox"/>	MENGHINI	LUIGI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

ORDINANZA

- sull'istanza di correzione ~~SOSPENSIONE~~ AR n. 373 C.E.C. SEW. 85/36/46
relativa al R.G.Appelli n. 107/11
- avverso la sentenza n. 142/7/09
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TORINO
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. I UFF. CONTROLLI TORINO

controparte:

GIDIEMME SRL
C.SO A. DE GASPERI, 32 10129 TORINO TO

difeso da:

PROF. MONTELLANICO CLAUDIO - DOTT. MONTELLANICO FLAVIO
VIA G. A. BADOERO N. 67 00154 ROMA RM

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R31L00031 IVA + IRAP 2004

SEZIONE

N° 36

REG.GENERALE

N° 107/11

UDIENZA DEL

03/07/2012 ore 09:30

ORDINANZA

N° **23/36/12**

PRONUNCIATA IL:

3/7/12

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

18/8/12

Il Segretario
IL SEGRETARIO DI SEZIONE
(Rosalia Salasone)

R.G.A. 107/11

A.E. dir.prov. 1 uff. controlli Torino / Gidienne srl

Parte appellante

A.E. dir. prov. 1 uff. controlli Torino

Atto impugnato

Avviso accertamento Iva -Irap 2004

Sentenza

C.T.R. Torino sez.36 n. 83/36/11 del 28.6.11

Il contribuente presenta istanza di sospensione cautelare ex a.49 co.1 e 62 D.Lgs 546/92 .

Fatto

-17.11.2008 notifica avviso di accertamento per l'anno 2004

-03.02.2009 ricorso avanti la CTP di Torino

-21.12.2009 sentenza con accoglimento in toto e conseguente sgravio delle imposte

-12.01.2011 appello dell'ufficio avanti CTR del Piemonte

-28.06.2011 sentenza con accoglimento appello

-13.02.2012 notifica della cartella di pagamento di € 597.119.191 non ancora scaduti i termini per proporre ricorso in Cassazione

-06.04.2012 ricorso in Cassazione opponendo le seguenti censure:

1. inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento – per notifica dell'atto in luogo e a persona non connessa con il destinatario dell'atto stesso

2. inesistenza della motivazione relativamente ad un fatto controverso decisivo per il giudizio – nullità della sentenza di appello per violazione aa.36 co.2 n.4 Dlgs 546/92 e 132 co.2.n.4 cpc per omissione di motivazione in ordine all'applicabilità degli studi di settore al caso

3. inammissibilità dell'appello per mancata produzione della procura sull'originale dell'atto ex.a.22 Dlgs 546/92 – violazione a.115cpc

4. omessa motivazione in ordine alle deduzioni offerte dal contribuente nel previo contraddittorio e per non aver il giudice d'appello esaminato il motivo di invalidità dell'avviso di accertamento conseguente al comportamento dell'ufficio che, in sede di avviso di accertamento, non ha adeguatamente replicato ai puntuali rilievi del contribuente esposti durante il contraddittorio

5. omessa motivazione in ordine alla eccepita nullità ex a.62 sexies co.3 DL 331/93 per inesistenza e grave incongruenza tra ricavi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione parametrica e pretermesso l'esame di tale eccezione

6. omessa motivazione in ordine all'eccepita violazione di norme sulla distribuzione dell'onere della prova

7. omessa motivazione in ordine alla eccepita erronea individuazione del triennio cui applicare il criterio detto del due su tre previsto dall'a.10 L.146/98 e a. 1 co.410 L. 311/2004

Conclusione della parte

Contribuente – fa presente che la Corte Costituzionale interessata quanto alla possibilità di sospensione dell'esecutività della sentenza di appello impugnata con ricorso in Cassazione quando dalla sua esecuzione possa derivare all'esecutato un grave e irreparabile danno ha sentenziato con sent. 109/2012 che “ la questione non è fondata perchè la disposizione impugnata può essere interpretata in modo da superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale” e in soccorso alla disposizione relativa all'a. 373 cpc con sent. 2845/2012 ha sentenziato che “ al ricorso per Cassazione avverso una sentenza delle CTR si applica la disposizione di cui all'a. 373 cpc co.1 secondo periodo , giusta la quale il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l' esecuzione sia sospesa e che sia prestata congrua cauzione”.

In ordine alla gravità del danno evidenzia che la cartella risulta, scaduti i 60 giorni, di € 621.934,34 e che la società si trova nella impossibilità di adempiere in quanto :

a) non dispone di asset immobiliari da poter dismettere

b) il dovuto è di tale importo che supera le disponibilità neppure sufficienti per le spese ordinarie di gestione, originate sia per aver esaurito il credito presso il sistema bancario (come da estratti c/c allegati che presentano un debito di oltre € 580.000,00); sia per impossibilità dei soci di fornire ulteriori finanziamenti oltre a quanto già effettuato di € 190.000,53 ; sia per la diminuita redditività

dell'azienda dovuta a chiusura di attività di clienti con notevoli volumi di affari e sia per perdite relative a fallimenti di due clienti per € 70.103,28 (soc.CVB srl e Gamma Service srl) . Evidenzia che sono presenti , quali lavoratori, solamente 2 soci mentre sono stati licenziati i 3 dipendenti. Chiede il contribuente la sospensione dell'esecuzione della sentenza CTR Piemonte n.83/36/11 fino alla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione senza obbligo di idonea garanzia bancaria o assicurativa .

La Commissione , letti gli atti e considerato che dalla documentazione presentata si riscontra quanto esposto dal contribuente ossia:

-il debito dovuto in cartella è di € 597.19,191

-il raffronto tra crediti e debiti non evidenzia margini di disponibilità

-né risultano immobilizzazioni realizzabili


pertanto per non incidere sull'attività del contribuente creando difficoltà operative si ritiene di accogliere la richiesta del contribuente, purtuttavia rilevando la necessità di tutelare il credito dell'A.E. evidenziato in cartella si rende necessario il rilascio di una garanzia fideiussoria pari al 5% della somma dovuta.

p.q.m.

La Commissione, accoglie l'istanza di sospensione, la cui efficacia viene però subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa) nella misura pari al 5% della somma complessiva dovuta dal contribuente. Fissa il termine di gg.180 per la presentazione di essa . L'ufficio provvederà obbligatoriamente alla determinazione della percentuale indicata

Così deciso in Torino il 3.7.2012 dalla CTR sez. 36

Il relatore



Il Presidente

